

(N. 1157)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AGOSTINI, IANNI, FALLUCCHI, COSTA,
e JERVOLINO RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1985

Estensione della normativa di cui agli articoli 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai pubblici e privati dipendenti con funzioni di magistrato onorario

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, riconosce ai pubblici dipendenti chiamati a ricoprire le cariche di consigliere comunale e provinciale il diritto di godere di brevi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato.

L'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei lavoratori), attribuisce ai lavoratori privati eletti alla carica di consigliere comunale e provinciale, su loro richiesta, il diritto ad essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Tale legislazione è conforme al principio sancito dall'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al

loro adempimento, conservando nel contempo il posto di lavoro.

Ma la legge proposta appare anche conforme al principio di uguaglianza dettato dall'articolo 3 della Costituzione.

Bisogna del resto considerare:

1) l'alta funzione sociale svolta dai magistrati onorari (conciliatori, vice conciliatori e vice pretori), i quali assolvono ad una delle funzioni preminenti dello stato di diritto, quella giurisdizionale;

2) l'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1984, che ha notevolmente aumentato i limiti della competenza per valore sia del giudice conciliatore che del pretore, determinando un rilevante aumento del contenzioso civile presso tali uffici.

All'aumento della competenza si accompagna, com'è ovvio, la necessità di una maggiore presenza fisica del magistrato onorario in ufficio, specie in quello di conciliazione, di cui è il solo titolare.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene rispondente a criteri di giustizia l'attribuzione a tutti i lavoratori, pubblici e privati,

che siano chiamati a svolgere le funzioni di magistrato onorario, gli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori chiamati ad assolvere il mandato di consigliere comunale e provinciale (diritti sanciti appunto dall'articolo 2 della legge n. 1078 del 1966, e dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 300 del 1970).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È estesa ai dipendenti pubblici e privati, chiamati a svolgere la funzione di magistrato onorario, la normativa di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e all'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.